

n. 7

# FARMAMA7

NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

Professionalità,  
dedizione e coraggio.  
È la ricetta per chi  
lavora in prima linea  
durante l'emergenza.  
È il motivo per  
cui TEVA vuole  
dirti GRAZIE!



teva

Arrivano  
le nuove  
confezioni

Chiare,  
Semplici,  
Teva.

Elemento di riconoscimento  
e logo Teva

teva

**Magnesio  
e potassio Plus**

**Integratore alimentare  
di sali minerali**

Stanchezza e affaticamento,  
metabolismo energetico,  
funzione muscolare

Con edulcoranti

Senza zuccheri - Aroma agrumi

Peso netto: 96 g e

24 buste



Nome  
prodotto

Banda colorata  
secondo area  
terapeutica  
di appartenenza

Informazioni  
sul contenuto

Pittogramma  
evocativo del  
bisogno

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce.

Lotto:  
Da consumarsi  
preferibilmente  
entro fine:

**Magnesio e potassio Plus**

Integratore alimentare di sali minerali

24 buste

**Una nuova veste grafica semplice e chiara**, sviluppata per  
aiutare le persone a utilizzare correttamente i nostri prodotti

**Teva. Ogni giorno aiutiamo le persone a sentirsi meglio**

[www.tevalab.it](http://www.tevalab.it)

[www.tevaselfcare.it](http://www.tevaselfcare.it)

# FARMAMA7

NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

## LA FARMACIA: UNA PORTA SEMPRE APERTA SULLA STRADA

**L'**emergenza sanitaria che la farmacia sta affrontando obbliga a mettere da parte qualche polemica che può avere infastidito i colleghi, ma mai messo in dubbio il ruolo essenziale che compete alla farmacia. Importante, infatti, è non perdere la carica che da sempre anima la professione e, sulla base anche degli apprezzamenti del Presidente della Repubblica, ricordare la funzione e l'impegno che fanno della farmacia il primo presidio sul territorio del Servizio sanitario nazionale.



**ATTUALITÀ**  
**MASCHERINE:**  
**ORDINANZA**  
**DEL COMMISSARIO**  
**ARCURI**  
 - pag 4

**CIRCOLARI**  
**I PROVVEDIMENTI**  
**DEL DECRETO**  
**"LIQUIDITA"**  
**PER LE FARMACIE**  
 - pag 6

**DA ESPORRE**  
**UN POSTER**  
**PER LE DONNE**  
**VITTIME**  
**DI VIOLENZA**  
 - inserto



Nathura SpA presenta ai signori Farmacisti



NUOVA FORMULA  
POTENZIATA:  
**Più** EFFICACE  
E **Più** TOLLERATA.

In caso di patologie e disturbi anali e perianali  
...e la VITA è **Più** COMODA!

**Lenisce – Idrata – Protegge – Lubrifica – Previene**

**PREVIENE LESIONI E IRRITAZIONI**



Unisce le proprietà del **MIELE** all'acido ialuronico e ad **estratti naturali** per i sintomi di: **prurito, bruciore e dolore.**

**NB: SOSTITUISCE CELEVIS GEL\***



A943865257

**Prezzo consigliato:**

Tubo 30 ml con applicatore rettale multiuso

**13,50 €**

Dispositivo Medico

\*Agganciato alla referenza del prodotto sostituito CELEVIS Gel - codice A932519743

[www.nathura.com](http://www.nathura.com)

**NATHURA®**  
LA NOSTRA RICERCA,  
IL TUO STAR BENE.



## La voce di Federfarma

La carica che anima la professione

# La farmacia: una porta sempre aperta sulla strada

Si allunga la lista dei colleghi deceduti o ricoverati, a dimostrazione di come, operare in prima linea contro questo nemico invisibile e impalpabile, non soltanto sia angosciante e impegnativo, ma anche assai pericoloso. Se poi alla fatica si aggiunge anche l'amarrezza, allora la misura diventa colma e subentra una frustrazione pericolosa. L'amarrezza, per esempio, di non veder sempre riconosciuto il proprio impegno; l'irritazione di sentirsi accusare di speculare sulle mascherine, seppur acquistate a prezzi assurdi perché introvabili; la rabbia di subire pesanti sanzioni per averne sconfezionato i pacchi solo per aumentarne la diffusione; la delusione nel vedere che gli allarmi lanciati alle Amministrazioni competenti rimangono inascoltati. Federfarma continua a operare per agevolare le farmacie affinché possano continuare a lavorare, malgrado tutte le difficoltà del momento, nel modo migliore possibile, assicurando alla popolazione un'assistenza sanitaria di elevata qualità. Certo, non sono mancate le attestazioni di stima, peraltro arrivate dai vertici -dal presidente della Repubblica e dal ministro della Salute- ma la sensazione è di combattere contro un muro di gomma, e non solo per questo demone di virus, sorto dalle tenebre come in certe storie antiche, ma anche per l'insensibilità che spesso ci circonda. Molti i colleghi colpiti perché sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale, troppe le richieste per fronteggiare l'emergenza rimaste inascoltate, molte le discussioni per convincere il paziente, peraltro obbligato a stare in casa, a subire le incongruenze di una burocrazia che impedisce alla farmacia di distribuire tutti i farmaci. E così, si cerca di far bene il proprio lavoro, pur combattendo le assurde castrazioni imposte al quotidiano impegno.

L'emergenza sanitaria da affrontare obbliga però a metter da parte le amarezze e a non perdere la carica che da sempre anima la professione. L'abbiamo già detto: prezioso è il senso di

appartenenza che ci fa rete, quell'interconnessione che sviluppa la solidarietà e il senso del servizio, che ha visto tutte le farmacie ampliare gli orari, allungare i turni di apertura, stampare i promemoria, organizzare la produzione galenica di disinfettanti e igienizzanti, coordinarsi per reperire i presidi carenti. Tutte quelle azioni che fanno della farmacia l'unica porta aperta sulla strada, in prima linea (potremmo anche dire "in trincea") per fornire informazioni, consigli e assistenza, con quella capillarità e familiarità che fa della farmacia il primo presidio sanitario sul territorio. E se c'è un premio a questo impegno, non negiamolo, ci viene dall'affetto e dal consenso dei cittadini, che ci manifestano concretamente la loro stima e, a volte, anche qualcosa di più.

Come quella rosa lasciata da un cliente davanti alla saracinesca di una farmacia. Tanto basta, allora, per far superare il timore che il virus diabolico possa affacciarsi alla nostra porta, o la noia per il chiacchiericcio sul costo delle mascherine, o l'irritazione per una burocrazia senz'anima e senza cervello. Non c'è tempo da perdere, quando si lavora in silenzio e a testa bassa.

\* \* \*

Anche questo numero di "Farma 7", come il precedente, esce tutto dedicato alle numerose circolari che l'emergenza Coronavirus ha provocato, per un'attività amministrativa veramente eccezionale. Continua, infatti, il susseguirsi ininterrotto di disposizioni, che gli Uffici Federfarma seguono con tempestività e impegno, per poter aggiornare con competenza i titolari e tenerli informati sui provvedimenti da seguire. Queste pagine, quindi, diventano un utile punto di riferimento per approfondire notizie magari già note, ma qui ben analizzate e con il dettaglio delle norme da seguire.





## Attualità

### Assoram esprime solidarietà alla farmacia

“Assoram -l'unica Associazione a livello nazionale a rappresentare tutti gli operatori logistici e commerciali del settore della distribuzione primaria dei prodotti della salute del canale ospedaliero, farmacia, Gdo e dell'indotto- esprime la sua sincera vicinanza e solidarietà alla farmacia italiana e a tutti i farmacisti che combattono in prima linea questa durissima guerra contro un nemico invisibile, che stiamo cercando di sconfiggere tutti insieme. Un'antica vocazione al servizio, quella del farmacista, che continua e si evidenzia in questi momenti drammatici. Grazie quindi a tutti i farmacisti, presenti ogni giorno dal più piccolo comune rurale alla più grande città, da Assoram tutta”.

## SCONFEZIONAMENTO DELLE MASCHERINE

Al momento di andare in stampa, diverse Agenzie riportano le dichiarazioni del Commissario straordinario di Governo, Domenico Arcuri, che ha dichiarato come, al fine di garantire la più ampia diffusione di mascherine e di Dpi da parte delle farmacie e di garantire la più ampia diffusione di questi dispositivi ai cittadini, “nonché di prevenire la costituzione di forme di mercato a vocazione speculativa ai danni dei cittadini stessi”, ha emesso un'ordinanza di protezione civile urgente. Tale ordinanza ha lo scopo di consentire la vendita della singola mascherina,

“anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a cura del venditore. Il prezzo della mascherina dovrà essere inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero delle mascherine presenti nella stessa confezione».

Federfarma ha accolto con favore questa decisione del Commissario Arcuri (vedasi circ. Dir. Ade - 5916/205 del 10 aprile 2020), che corrisponde alle ripetute sollecitazioni della Federazione, che avrà cura di diffondere prontamente ai farmacisti le disposizioni pubblicate sulla G.U. n. 96 del 10 aprile 2020.

## UN POSTER PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA

La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, il presidente della Fofi, Andrea Mandelli, il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, e il presidente di Assofarm, Venanzio Gizzi, hanno firmato un Protocollo d'intesa per “potenziare l'informazione per le donne vittime di violenza domestica e/o stalking durante l'emergenza Coronavirus”. L'obiettivo è essere accanto alle donne in questo momento di ulteriore difficoltà, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per chiedere aiuto e denunciare la violenza in sicurezza.

In base a questo protocollo, le farmacie dispensano alle donne materiale informativo per prevenire e affrontare in modo efficace eventuali situazioni di violenza o stalking da parte maschile. A questo scopo sono state predisposte linee guida informative, che sono state inviate alle farmacie con la circolare Federfarma prot. N. 5618/189 del 3 aprile 2020. È previsto, inoltre, il rafforzamento della diffusione del numero verde antiviolenza 1522, attivo h24, anche attraverso l'esposizione di un

poster che viene inviato insieme con questo numero di “Farma 7”.

“Le farmacie partecipano con slancio e impegno” ha detto Marco Cossolo “a questa importante iniziativa promossa dalla ministra Elena Bonetti in favore delle donne che subiscono violenze in ambito domestico o azioni di stalking, peggiorate oggi dall'emergenza sanitaria e dalla necessità di restare a casa in contesti di convivenza forzata molto pesanti. In farmacia veniamo a conoscenza di situazioni di forte disagio e grazie al dialogo che instauriamo quotidianamente con empatia e riservatezza possiamo assistere queste donne, fornendo loro tutte le informazioni utili per prendere coscienza della propria condizione e incoraggiarle ad autotutelarsi”. Si invitano, quindi, i farmacisti a esporre il poster allegato a questo numero di “Farma 7”.

**SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA  
O STALKING CHIAMA IL 1522**

NUMERO ANTIVIOLENZA E STALKING

**1522**

# FARMAX

## Soluzione fisiologica per aumentare le vendite

“Si può dire molto  
della infinita  
misericordia  
di Dio, ma un  
Farmacista  
sveglio, quando  
si arriva al sodo,  
serve di più”

Philip K. Dick

L' unico vero assistente dentro  
e fuori dalla tua Farmacia:

- Fidelizza il Cliente
- Rispetta la privacy
- Propone le tue promozioni e  
porta il Cliente al banco
- Permette di prenotare i prodotti dal tuo smartphone  
con FarmalnTask

Farmax è il distributore più evoluto della sua categoria.

FARMAX sei tu.



FARMAX è un prodotto AM Automatic Machines S.r.l.  
Via Brunelleschi 1, 25010 San Zeno Naviglio, Brescia  
Tel. +39 030 2106933 | Fax +39 030 2106806  
info@gruppo-am.com - www.gruppo-am.com





## Linea diretta con Federfarma

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 6 aprile contiene norme per garantire liquidità alle imprese e disposizioni relative al differimento del versamento delle imposte per i mesi di marzo e aprile 2020. Grazie all'intervento di Federfarma, il credito d'imposta per la sanificazione è stato esteso all'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale

Uffici  
Federfarma

# DECRETO “LIQUIDITÀ”: PUBBLICAZIONE IN G.U.

Sulla G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, (c.d. “Liquidità”), approvato dal Consiglio dei ministri il 6 aprile. Di seguito si riportano le misure di maggiore interesse per la categoria, facendo riserva di ulteriori approfondimenti in occasione dell'emanazione di provvedimenti attuativi. Peraltro l'Abi conferma che ha subito fornito alle banche associate queste disposizioni, richiamando all'immediata applicazione.

### Misure di accesso al credito per le imprese

La prima parte del provvedimento, in particolare l'art. 1, stabilisce che la società Sace Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, possa fornire garanzie su prestiti in favore di banche che effettuino finanziamenti sotto qualsiasi forma anche alle Pmi: in tutto l'importo massimo di garanzie è pari a 200 miliardi. Di questi, 30 miliardi sono destinati alle Pmi come rafforzamento rispetto al supporto del Fondo di Garanzia per le Pmi. L'impresa che ha utilizzato tutta la capacità che ha presso quel fondo (ad esempio 5 milioni di finanziamento massimo) può rivolgersi a Sace. Per tutte le imprese la garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 e per finanziamenti non oltre sei anni. La soglia del prestito è pari al 25% del fatturato 2019. La garanzia copre il 90%

per imprese con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato. Per le Pmi il tasso d'interesse nel primo anno non deve superare lo 0,25%.

Per le sole Pmi, tra le quali rientrano anche le farmacie, il 100% sarà possibile a copertura di nuovi finanziamenti concessi alle imprese con ricavi fino a 3,2 milioni e fino al minor importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro. Non serve l'istruttoria del Fondo sul merito di credito ma il 100% si ottiene solo in forma mista: 90% Stato e 10% Confidi privati. Viene anche prevista una garanzia totale per prestiti concessi a Pmi con fatturato fino a 800.000 euro e fino al 15% del fatturato, quindi per un massimo di 120.000 euro, ma in questo caso è necessaria la valutazione del Fondo. I tassi di interesse

dovrebbero collocarsi tra 0,2% e 0,5%.

In tutte le altre situazioni, fino a un importo massimo garantibile di 5 milioni di euro, la garanzia sarà concedibile solo entro il 90% (con valutazione generale ai fini degli accantonamenti ma senza la valutazione sull'andamento economico).

Sono stati previsti tempi più rapidi e una procedura automatica -senza che le banche debbano effettuare alcuna valutazione di merito- per ottenere finanziamenti fino a 25.000 euro, sia da parte delle Pmi, sia delle persone fisiche esercenti attività di impresa, quindi anche per le farmacie, ma comunque non oltre il 25% del



fatturato del beneficiario dell'ultimo bilancio (con restituzione fino a 6 anni e inizio del rimborso non prima di 24 mesi).

Il provvedimento stabilisce altresì che tutte le misure previste dal precedente D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), specie quelle relative alla semplificazione e alla gratuità dell'accesso, sono prorogate fino al termine del 2020 per l'intero pacchetto del Fondo di Garanzia Pmi, e quindi non solo per i prestiti fino a 25.000 euro. Possono richiedere il credito anche le imprese che, dopo il 31 dicembre 2019, sono state ammesse al concordato con continuità aziendale, quelle che hanno siglato accordi di ristrutturazione e anche le imprese che hanno presentato un piano attestato (articoli 186-bis, 182-bis e 167, R.D. n. 267/1942).

Si ribadisce che le misure straordinarie previste dal decreto in esame saranno applicabili fino al 31 dicembre 2020 e che il decreto non necessita di provvedimenti attuativi. È tuttavia indispensabile, ai fini della riuscita degli interventi, che gli istituti di credito siano pronti, anche mettendo a disposizione l'apposita modulistica, affinché le somme rese disponibili possano effettivamente essere fruite da chi ne fa richiesta, rammentando alle imprese che le somme finanziate dovranno, comunque, essere necessariamente restituite.

#### **Misure fiscali e contabili applicabili alle farmacie** **Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (art. 30)**

Viene prevista l'estensione delle tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di

cui all'art. 64 del D.L. 18/2020, includendovi, **anche grazie alla sensibilizzazione operata da Federfarma nei confronti del Governo**, quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, per esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, per esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Federfarma è intervenuta proprio nella consapevolezza condivisa della necessità di disporre di misure in grado di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, garantendo altresì maggiore sicurezza sia ai farmacisti che agli utenti che quotidianamente si rivolgono alle farmacie, che costituiscono il primo avamposto del Ssn, esposte direttamente e in prima istanza alla richiesta dell'utenza. Il credito d'imposta



*Credito d'imposta  
anche per le spese  
di sanificazione  
adottate in farmacia*

## Vinci la tua STANCHEZZA con CARNIDYN PLUS

**Carnidyn Plus con Acetil-L-Carnitina**, ha una formulazione equilibrata di **Vitamine e Minerali** che ti aiuta a ridurre la **stanchezza fisica** (*Vitamina B5 e Magnesio*) e **mentale** (*Vitamina B5, Magnesio e Zinco*).



**SENZA GLUTINE**

**GUSTO ARANCIA**

Tutti gli ingredienti di CARNIDYN PLUS sono di origine vegetale. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

**Leggere attentamente le avvertenze.**

**ALFASIGMA**



## Linea diretta con Federfarma

è attribuito a ciascun beneficiario, fino all'importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa, complessivamente fissato in 50 milioni di euro.

### **Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art. 27)**

La disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, prevedendo che la presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito di programmi a uso compassionevole, e che tali prodotti non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Viene pertanto equiparata ai fini Iva la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed esclusa la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. È necessario tener presente, infatti, che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell'Iva e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa. Questa circostanza rischia di limitare il ricorso a questa tipologia di intervento che, nella pratica, si sta dimostrando particolarmente utile per fronteggiare l'emergenza.

### **Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18)**

Il comma 1 prevede per tutti i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno avuto una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'Iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. A tal fine, il comma 7 contempla forme di cooperazione tra l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali per la verifica del rispetto del requisito della diminuzione tra marzo 2019 e marzo 2020 dei ricavi, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

Analoga sospensione è sancita dal comma 3 per tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019. Il comma 4 prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia,

Cremona, Lodi e Piacenza dove sono stati registrati più di 700 contagi per 100.000 abitanti, la sospensione dei versamenti Iva, per i mesi di aprile e maggio, ricorrendo unicamente la condizione che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Ai sensi del successivo comma 5, i versamenti sospesi ai sensi dei commi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

### **Acconti di imposte del mese di giugno: metodo previsionale (art. 20)**

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione dell'epidemia di Covid-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini delle imposte da versare, viene favorita la possibilità di calcolare e versare gli acconti del prossimo mese di giugno, utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico", tenendo conto dei redditi che si presume effettivamente di realizzare nell'anno in corso, anziché di quelli del precedente anno 2019, come stabilito. La norma prevede pertanto per il solo periodo d'imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi, in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, entro il margine del 20%.

### **Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)**

Tenuto conto del periodo emergenziale, la disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 a seguito dell'art. 60 del D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi. La rimessione in termini vale anche per le imprese di maggiori dimensioni, con ammontare di ricavi nel periodo d'imposta 2019 superiore a 2 milioni di euro, che avrebbero dovuto versare Iva, ritenute e contributi entro il 20 marzo scorso.

### **Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)**

Per consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e, nel contempo, permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso

*Numerose  
le norme di carattere  
fiscale del decreto  
"Liquidità" per  
sostenere le aziende  
e anche la farmacia*

delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l'anno 2020, è stato differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le Certificazioni Uniche (CU), relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Non si applicano sanzioni nel caso in cui le Certificazioni Uniche siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

### **Termini agevolazioni prima casa (art. 24)**

Tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio "prima casa" i soggetti potenzialmente interessati, la norma in discorso prevede la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. In particolare la sospensione riguarda il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da

adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso. È altresì prorogato il termine per il riacquisto della prima casa, ai fini della fruizione del credito d'imposta.

### **Assistenza fiscale a distanza (art. 25)**

Viene consentito che i Caf e i professionisti abilitati possano gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza ai contribuenti che vi si rivolgono per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente. Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente può inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione. L'autorizzazione può essere resa, per esempio, con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario. Le medesime modalità vengono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'Inps, come, per esempio, la dichiarazione sostitutiva unica a fini Isee, presentazione del modello Red e la richiesta del Reddito di cittadinanza.

### **Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)**



**Linea diretta  
con Federfarma**



**informa i Sigg. Farmacisti che è disponibile un nuovo  
prodotto a base di vitamina C pura:**

**Vitamina C System**  
**PURA**

**60 CAPSULE DA 500MG  
DI VITAMINA C**

Per informazioni o per ordinare il prodotto, contattare:  
tel **+39 3481568515** | mail **info@sanifarmasrl.it**



**€9,90**



A 9 4 4 1 4 4 9 3 0



8 054529 511518 >



## Linea diretta con Federfarma

La disposizione modifica l'art. 17 del D.L. 124/2019, al fine di prevedere che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a € 250 (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250), il versamento può essere effettuato

nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a € 250, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

### Disposizioni in materia di processo tributario (art. 29, comma 1)

Al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, la disposizione prevede l'obbligo per dette parti (enti impositori, agenti della riscossione, soggetti che possono assistere dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche), di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

### Divieto di cumulo pensioni e redditi (art. 34)

La disposizione, di carattere interpretativo, chiarisce che i professionisti di cui al comma 2 dell'art. 44 del D.L. 18/2020, ai fini della fruizione dell'indennità prevista dal medesimo articolo (reddito di ultima istanza, cfr. circolare Federfarma prot. n. 5512/179 dell'1/4/2020), devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui D.Lgs. 509/1994 - come l'Enpaf - e 103/1996 e non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

**PIN INPS (art. 35)** - Viene consentito all'Inps di rilasciare le proprie identità digitali (Pin Inps) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all'identificazione del richiedente, posticipando al termine dell'attuale stato

emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto. (UTPLC – 5863/202 e 5883/203 – 9.4.20)

## Cura Italia

### Panoramica sulle misure di sostegno al lavoro e alle imprese

*Federfarma fornisce una panoramica sulle misure introdotte dal Decreto legge «Cura Italia» e le relative modalità di fruizione, ricapitolando quanto già comunicato con precedenti circolari e aggiornando le informazioni già trasmesse in base a sopravvenute circolari delle istituzioni competenti*

**Precedenti:** circolari Federfarma prot. nn. 5034/130 del 18/3/2020 e 5144/152 del 23/3/2020.

Il Decreto legge «Cura Italia» (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19. Federfarma fornisce una panoramica sulle nuove misure e le relative modalità di fruizione, ricapitolando quanto già comunicato con precedenti circolari e aggiornando le informazioni già trasmesse.


### Congedi al 50% della retribuzione per figli di età non superiore a 12 anni o anche superiore a 12 se disabili gravi (art. 23 D.L. 17 marzo 2020, n.18)

- Si stabilisce, per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, per i genitori lavoratori dipendenti di farmacia e per i genitori collaboratori di farmacia iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, con corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365 del reddito.

## 1. MISURE DI SOSTEGNO AL LAVORO

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. L'Inps ha fornito le prime informazioni su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, e bonus baby-sitting. Inoltre ha diramato apposita Circolare n.45 del 26 marzo





## *Disbiosi intestinale e farmaci, una relazione pericolosa*

*Nel corso della vita la composizione del microbiota intestinale può variare a causa di fattori sia interni sia esterni all'organismo. Tra questi ultimi vengono spesso annoverati gli antibiotici. In realtà, gli antibiotici non sono gli unici farmaci a causare alterazioni non fisiologiche del microbiota intestinale. Secondo le stime di uno studio, pubblicato nel 2018 su Nature, ben un farmaco su quattro è in grado di causare disbiosi significative. Tra questi, inibitori di pompa protonica (PPI), metformina, statine, farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), corticosteroidi, antipsicotici atipici e contraccettivi ormonali.*

### **PROTEGGONO LO STOMACO, MA METTONO A RISCHIO L'INTESTINO**

Per quanto riguarda in particolare i PPI, la disbiosi correlata a un loro utilizzo prolungato sembra derivare dall'aumento del pH gastrico nel primo tratto dell'intestino tenue. Con l'innalzamento dei valori di pH viene meno uno dei meccanismi che proteggono dalla risalita nell'intestino tenue di batteri normalmente presenti nel colon. Si può così instaurare una particolare forma di disbiosi intestinale denominata SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) che, in uno studio guidato da Lucio Lombardo dell'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, è stata rilevata nella metà degli utilizzatori a medio-lungo termine di PPI ed è risultata associata a sintomi lievi nei primi mesi di assunzione,

che diventano clinicamente rilevanti (e non di rado severi) a partire dal sesto mese di utilizzo. Tra i sintomi più frequenti della SIBO troviamo: gonfiore intestinale e flatulenza, dolore addominale, diarrea. Inoltre, tra gli utilizzatori di PPI è stato riscontrato un aumento del rischio di sviluppare infezioni da *Clostridium difficile* e, secondo una metanalisi condotta su nove studi osservazionali, anche di contrarre infezioni enteriche in comunità (in particolare per quanto riguarda le infezioni da Salmonella e da *Campylobacter*).

### **PREVENIRE E CURARE LA DISBIOSI DA PPI**

Dal momento che le disbiosi, causate dall'assunzione di PPI ma non solo, sono sempre dannose per l'organismo, è bene che vengano trattate o ancor meglio prevenute. A questo proposito, sono in aumento gli studi che mettono in luce l'efficacia dei prodotti per l'equilibrio della flora intestinale (es. probiotici, microrganismi bioterapeutici vivi, ...) nel ristabilire l'eubiosi del microbiota intestinale o prevenirne l'alterazione. Non tutti questi prodotti sono uguali tra loro dal momento che possiedono caratteristiche biologiche e funzionali distintive. In particolar modo i requisiti più importanti sono: capacità di resistere all'ambiente acido dello stomaco, capacità di aderire alla mucosa intestinale e moltiplicarsi e capacità di resistere agli antibiotici.



Guarda l'intervista con il Dr. M. Funari,  
Gastroenterologo dell'Università di Genova



## Linea diretta con Federfarma

2020 nella quale sono specificate le modalità attuative.

**Congedi non retribuiti per figli età compresa tra i 12 e i 16 anni (art. 23 D.L. 17 marzo 2020, n.18)** - I dipendenti di farmacia con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole,

senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari. L'Inps ha fornito le prime informazioni, in un messaggio, su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, e bonus baby-sitting. Inoltre ha diramato apposita Circolare n.45 del 26 marzo 2020 nella quale sono specificate le modalità attuative.

**Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting (art. 23 D.L. 17 marzo 2020, n.18)** - In alternativa al congedo retribuito di cui sopra, e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di bonus nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di emergenza. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.

Purtroppo i farmacisti non hanno diritto a tale maggiorazione. Federfarma si sta attivando affinché nella legge di conversione al decreto sia introdotta una norma che estenda anche ai dipendenti farmacisti questo beneficio. La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, deve essere presentata esclusivamente ad Inps. L'Inps ha indicato le seguenti modalità per la presentazione della domanda:

- *Applicazione web online* disponibile su portale istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente percorso: "prestazioni e servizi" > "tutti i servizi" > "domande per prestazioni a sostegno del reddito" > "bonus servizi di baby sitting";

- *Contact center integrato* - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

- *Patronati* - attraverso i servizi offerti gratuitamente dag.

In merito a tale misura l'INPS, ha diramato la Circolare n.44 del 24/3/2022 nella quale sono specificate le modalità attuative.

**n.18)** - Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa ex lege 104 articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. L'Inps ha fornito le prime informazioni, in un messaggio, su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, e bonus baby-sitting. Inoltre ha diramato apposita Circolare n.45 del 26 marzo 2020 nella quale sono specificate le modalità attuative.

**Quarantena (art. 26 D.L. 17 marzo, n.18)** - Per i lavoratori del settore privato, viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a Covid-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Inoltre, fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

**Esenzione della quarantena con sorveglianza attiva per i dipendenti di farmacia che non hanno sintomi o non sono positivi al test (art. 14 D.L. 17 marzo 2020, n.18)** - L'articolo 14 estende ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici (e quindi anche coloro che operano in farmacia, generalmente considerati), nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, l'esenzione dalla quarantena con sorveglianza attiva prevista per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi da Covid-19, fermo restando l'obbligo di sospensione dell'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo. Tale disposizione conferma quanto già previsto per gli addetti delle farmacie in forza del d.l. 14/2020 (vedi circ. Federfarma n. 109/2020).

**Copertura Inail (art. 42 D.L. 17 marzo, n.18)** - L'Inail ha pubblicato nel proprio sito internet la nota n. 3675 del 17 marzo 2020: essa chiarisce che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Ssn e, in generale, di qualsiasi

*Il Decreto  
"Cura Italia" offre  
diverse misure  
a sostegno sia  
dei lavoratori  
sia delle aziende*

# DISBIOSI INTESTINALE.

LA CAUSA PUÒ ESSERE  
UN USO PROLUNGATO DI FARMACI.\*



## Enterogermina

**RIPRISTINA L'EQUILIBRIO  
DEL MICROBIOTA ALTERATO  
IN CASO DI DISBIOSI<sup>3</sup>**

Le spore di Bacillus clausii:

- **Sopravvivono all'acidità gastrica<sup>3</sup>**
- Hanno mostrato la **capacità di moltiplicarsi e persistere nell'intestino** fino a 12 giorni<sup>3</sup>
- **Producono diverse VITAMINE del gruppo B**, contribuendo alla correzione della disvitaminosi<sup>3</sup>
- **Poliantibiotico resistenti<sup>3</sup>**



Antibiotici<sup>1</sup>

Inibitori  
di pompa  
protonica<sup>1</sup>

Altri  
(metformina,  
statine, FANS...)<sup>2</sup>

FONTE: 1) Maier et al, Nature vol. 555 2018; 623-628; 2 - 2) Imhann F et al, Gut Microbes. 2017 Jul 4;8(4):351-358 - 3) RCP Enterogermina

SAIT.BCL.20.20.0142 - DEPOSITATO IN AIFA IN DATA 03/03/2020.

PREZZO DI VENDITA CONSIGLIATO AL PUBBLICO DI ENTEROGERMINA 4 MILIARDI/5ML 10 FIALE: 15,90 € - RCP IN ALLEGATO.

SANOFI 



## Linea diretta con Federfarma

altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, avvenuti nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro. La struttura sanitaria, in qualità di datori di lavoro, deve assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione

d'infortunio. Per i datori di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo della comunicazione d'infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/comunicazione d'infortunio. Resta fermo, inoltre, l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all'Istituto il certificato medico di infortunio. In merito, Cfr. Circolare Federfarma n. 148 del 23 marzo 2020

**Diritto al lavoro agile (art. 39 D.L. 17 marzo 2020, n.18)** - Per quanto riguarda il ricorso al lavoro agile (da casa), che marginalmente si applica alle farmacie, l'articolo 39 prevede che, fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accogliere le istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

**Premio per chi si è recato al lavoro nel mese di marzo (art. 63 D.L. 17 marzo 2020, n.18)** - Sono beneficiari di questa misura i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro. Il premio, a carico della finanza statale, ammonta a 100 euro, deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo e non concorre alla formazione del reddito. È previsto il riconoscimento automatico dell'incentivo, da parte dei sostituti di imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

**Divieto Licenziamenti (art. 46 D.L. 17 marzo, n.18)** - È previsto il divieto, per i datori di lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, a decorrere dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni, rimanendo inalterate le altre cause di licenziamento previste dall'ordinamento giuridico vigente.

**Moratoria straordinaria sulle linee di credito e sui mutui per microimprese, piccole e medie imprese (art. 56 D.L. 17 marzo 2020, n.18)** - La misura di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19 che, ancorché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito, in via temporanea carenze di liquidità a causa dell'evento, consente di ottenere una moratoria straordinaria di sei mesi (fino al 30 settembre 2020) sulle linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza. Tali condizioni devono essere autocertificate dalle farmacie interessate alle banche o agli intermediari finanziari che hanno concesso i finanziamenti, che possono presentare tali comunicazioni dallo scorso 17 marzo, anche via Pec, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

## 2. MISURE ECONOMICHE E FINANZIARIE A SOSTEGNO DELL'IMPRESA FARMACIA


Nella comunicazione gli interessati devono manifestare la volontà di avvalersi della moratoria, autocertificando di trovarsi nelle condizioni previste dalla norma dell'art. 56 del D.L. 18/2020, ovvero:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 Dpr 445/2000.

Peraltro, si suggerisce di contattare comunque la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, per esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso. L'Abi ha altresì illustrato le misure creditizie del D.L. "Cura Italia" con propria nota del 24 marzo 2020, alla quale si rinvia, per completezza di informazione. Infine, il ministero dell'Economia, sul sito istituzionale, ha predisposto delle apposite Faq, in continuo aggiornamento, sulle principali misure del provvedimento, consultabili al seguente link: [www.mef.gov.it/covid-19/faq.html](http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html).

**Fondo di garanzia Pmi (art. 49 D.L. 17 marzo 2020, n.18)** - L'art. 49 del più volte citato D.L. "Cura Italia" contiene numerose disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi. Si rammenta che tale strumento è stato istituito con la Legge 66219/96 (art. 2, comma 100, lettera a) ed è operativo dal 2000. La sua finalità





## Linea diretta con Federfarma

è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese di tutti i settori, quindi **anche le farmacie**, mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Per ottenere la garanzia, l'impresa dovrà **rivolgersi a una banca**, un intermediario finanziario, una Società Finanziaria per l'Innovazione e lo Sviluppo (Sfis) un consorzio di garanzia collettiva fidi o un altro fondo di garanzia gestito da intermediari finanziari.

Il recente D.L. 18/2020 ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo di 1,5 miliardi di euro e ha semplificato le modalità di intervento, prevedendo delle deroghe temporanee alla disciplina "ordinaria", valide solo per 9 mesi, la prima delle quali è l'aumento da 2,5 a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito. Le piccole e medie imprese italiane possono pertanto accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza. È stata pubblicata, in proposito, la circolare n. 8/2020 del Mediocredito Centrale e Invitalia che riguarda l'applicazione delle misure previste dal D.L.18/2020 e alla quale si fa rinvio per completezza di informazione. In particolare viene chiarito che:

- la garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino a un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa;
- è esclusa la valutazione dell'andamento dell'impresa;
- diventano ammissibili le operazioni finalizzate all'estinzione

di finanziamenti (rinegoiazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario);

- viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici;
- è annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto;
- sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l'attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo);
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

(UI.UTP.BF.LC – 5434/170 – 31.3.20)

\*\*\*

### Cassa integrazione: circolare Inps n. 47/2020

L'Inps ha pubblicato la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 avente ad oggetto "Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

**RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 1.DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE** ENTEROGERMINA 4 miliardi / 5 ml sospensione orale **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA** Un flaconcino contiene: Principio attivo: Spore di *Bacillus clausii* poliantibiotico resistente (ceppi SIN, O/C, T, N/R) 4 miliardi Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1 **3. FORMA FARMACEUTICA** Sospensione orale. **4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche** Cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene. Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici. Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi. **4.2 Posologia e modo di somministrazione** Posologia Adulti: 1 flaconcino al giorno. Lattanti e bambini: 1 flaconcino al giorno. **Modo di somministrazione** Assumere il contenuto del flaconcino tal quale o diluendo in acqua o altre bevande (ad es. latte, the, aranciata). Questo medicinale è per esclusivo uso orale. Non iniettare né somministrare in nessun altro modo (vedere paragrafo 4.4). **4.3 Controindicazioni** (ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. **4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego** Avvertenze speciali L'eventuale presenza di corpuscoli visibili nei flaconcini di ENTEROGERMINA è dovuta ad aggregati di spore di *Bacillus clausii*; non è pertanto indice di prodotto alterato. Agitare il flaconcino prima dell'uso. Questo medicinale è solo per uso orale. Non iniettare o somministrare per altre vie. Un uso non corretto del medicinale ha provocato reazioni anafilattiche gravi come shock anafilattico. **Precauzioni d'impiego** Nel corso di terapia antibiotica si consiglia di somministrare il preparato nell'intervallo fra l'una e l'altra somministrazione di antibiotico. **4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione** Non sono stati effettuati studi di interazione. **4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento** Gravidanza Non sono disponibili dati relativi all'uso di Enterogermina in donne in gravidanza; pertanto non è possibile trarre conclusioni sulla sicurezza dell'uso di Enterogermina durante la gravidanza. Enterogermina deve essere usata durante la gravidanza solo se i potenziali benefici per la madre superano i potenziali rischi, compresi quelli per il feto. Allattamento Non sono disponibili dati relativi all'uso di Enterogermina durante l'allattamento relativamente alla composizione del latte materno e agli effetti sul bambino. Non è possibile trarre conclusioni sulla sicurezza dell'uso di Enterogermina durante l'allattamento. Enterogermina deve essere usata durante l'allattamento solo se i potenziali benefici per la madre superano i potenziali rischi, compresi quelli per il bambino allattato al seno. **Fertilità** Non sono disponibili dati sull'effetto di Enterogermina sulla fertilità umana. **4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari** Enterogermina non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. **4.8 Effetti indesiderati** Durante il trattamento con questo medicinale sono stati osservati i seguenti effetti indesiderati, classificati secondo la classificazione MedDRA per classe di organi e in base alle seguenti classi di frequenza: Molto comune ( $\geq 1/10$ ); Comune ( $\geq 1/100, < 1/10$ ); Non comune ( $\geq 1/1.000, < 1/100$ ); Raro ( $\geq 1/10.000, < 1/1.000$ ); Molto raro ( $< 1/10.000$ ); Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Classificazione per sistemi e organi	Comune	Non comune	Raro	Molto raro	Non nota
Infezioni ed infestazioni					batteriemia (nei pazienti immunocompromessi)
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo					reazioni di ipersensibilità, compresi eruzione cutanea, orticaria e angioedema

Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. **4.9 Sovradosaggio** Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. **5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: A07FA –microorganismi antidiarroidi** ENTEROGERMINA è un preparato costituito da una sospensione di 4 ceppi (SIN, O/C, T, N/R) di spore di *Bacillus clausii*, ospite abituale dell'intestino, privo di potere patogeno. Somministrate per via orale, le spore di *Bacillus clausii* grazie alla loro elevata resistenza nei confronti di agenti sia chimici che fisici superano la barriera del succo gastrico acido, raggiungendo indenni il tratto intestinale ove si trasformano in cellule vegetative, metabolicamente attive. Le spore, per loro natura, sono in grado di sopravvivere al calore e all'acidità gastrica. In un modello validato *in vitro* le spore di *Bacillus clausii* hanno mostrato di sopravvivere in ambiente gastrico simulato (pH 1.4-1.5) fino a 120 minuti (tasso di sopravvivenza pari al 96%). In un modello che simula l'ambiente intestinale (soluzione salina di bile e pancreatina – pH 8), le spore di *Bacillus clausii* hanno mostrato la capacità di moltiplicarsi ulteriormente rispetto alla quantità iniziale, in maniera statisticamente significativa (da  $10^9$  a  $10^{12}$  CFU – Unità formanti colonie), a partire da 240 minuti dopo l'incubazione. In uno studio condotto su 20 soggetti, è stato rilevato che nell'uomo, le spore di *Bacillus clausii* persistono nell'intestino e possono essere ritrovate nelle feci fino a 12 giorni dopo una singola somministrazione orale. La somministrazione di ENTEROGERMINA contribuisce al ripristino della flora microbica intestinale alterata nel corso di dismicrobismi, detti anche disbiosi, conseguenti all'assunzione di terapia antibiotica e che possono essere associati a sintomi gastrointestinali, come ad esempio diarrea, dolore addominale e aumento di aria nell'intestino. In due studi clinici randomizzati e controllati condotti in aperto, ENTEROGERMINA ha dimostrato di ridurre la durata della diarrea acuta in bambini di età superiore a 6 mesi. Utilizzata durante il trattamento antibiotico e nei 7-10 giorni successivi, ENTEROGERMINA ha mostrato di ridurre l'incidenza di dolore addominale e diarrea associati al trattamento antibiotico. I 2 principali meccanismi, di seguito riportati, contribuiscono all'effetto del *Bacillus clausii* nel ripristino della flora batterica intestinale. **Inibizione della crescita dei batteri patogeni** I tre meccanismi d'azione ipotizzati per *B. Clausii* sono: colonizzazione delle nicchie ecologiche libere, che vengono rese indisponibili per la crescita degli altri microrganismi; competizione nell'adesione alle cellule epiteliali, che è particolarmente rilevante per le spore nelle fasi iniziali ed intermedia della germinazione; produzione di antibiotici e/o enzimi secreti all'interno dell'ambiente intestinale. In uno studio *in vitro* le spore di *Bacillus clausii* hanno mostrato di produrre batteriocine e antibiotici come la clausina, con attività antagonista nei confronti dei batteri Gram positivi *Staphylococcus aureus*, *Clostridium difficile*, *Enterococcus faecium*. **Attività Immunomodulatoria** Le spore di *Bacillus clausii*, somministrate per via orale, hanno mostrato in modelli *in vitro* e *in vivo* murini di stimolare la produzione di Interferone gamma e di aumentare la proliferazione dei linfociti TCD4+. Inoltre il *Bacillus clausii* ha mostrato la capacità di produrre diverse vitamine del gruppo B, contribuendo alla correzione di carenze di vitamine nell'organismo conseguenti allo squilibrio della flora batterica intestinale. Inoltre il grado elevato di resistenza eterologa agli antibiotici indotta artificialmente, permette di creare le premesse terapeutiche per prevenire l'alterazione della flora microbica intestinale, in seguito all'azione selettiva degli antibiotici, specie di quelli a largo spettro d'azione, o per ripristinare la medesima. ENTEROGERMINA, a motivo di tale antibiotico-resistenza, può essere somministrata tra due successive somministrazioni di antibiotici. L'antibiotico-resistenza si riferisce a: penicilline se non in associazione ad inibitori delle beta-lattamasi, cefalosporine (resistenza parziale nella maggior parte dei casi), tetracicline, macrolidi, aminoglicosidi (ad eccezione di gentamicina e amikacina), cloramfenicolo, tiamfenicolo, lincomicina, clindamicina, isoniazide, cicloserina, novobiocina, rifampicina, acido nalidixico e acido pipemidico (resistenza intermedia), metronidazolo. **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti** Flaconcini: Acqua depurata. **6.2 Incompatibilità** Nessuna. **Periodo di validità** 2 anni. Dopo apertura del flaconcino è opportuno assumere entro breve il preparato onde evitare inquinamento della sospensione. **6.4 Precauzioni particolari per la conservazione** Conservare a temperatura inferiore a 30°C. **6.5 Natura e contenuto del contenitore** Astuccio di cartone litografato contenente 10 o 20 flaconcini. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. **6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione** Agitare il flaconcino prima dell'uso. Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. **7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO** Sanofi S.p.A. – Viale L. Bodio, 37/b – IT-20158 Milano (Italia) **8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO** AIC 013046077 "4 miliardi/5 ml sospensione orale" 10 flaconcini AIC 013046089 "4 miliardi/5 ml sospensione orale" 20 flaconcini **9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE** Data della prima autorizzazione: 04.09.2013 Data ultimo rinnovo: 23.09.2018 **DATA DI REVISIONE DEL TESTO** 13 Dicembre 2019. CLASSE C-BIS MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE. PREZZO DI VENDITA CONSIGLIATO AL PUBBLICO DI ENTEROGERMINA 4 MILIARDI 10 FIALE: 15,90€



## Linea diretta con Federfarma

relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga". Di seguito si evidenzia quanto si ritiene sia di specifico interesse per le farmacie, rinviando, comunque, alla lettura della circolare, per i dettagli operativi.

### Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario

L'articolo 19 del citato DL ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, che, è bene precisare subito, non riguarda le farmacie, o dell'assegno ordinario, a cui, viceversa, possono accedere, a talune condizioni, anche le farmacie.

Tali prestazioni si applicano esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

L'Inps, dopo aver ricordato le attività ammesse alla Cassa integrazione salariale ordinaria, tra le quali non sono comprese le farmacie, precisa che *"diversamente, possono richiedere l'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (Fis) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (Cigo e Cigs) e che operano in settori (come quello delle farmacie, ndr) in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi"*.

Pertanto, le farmacie che risultino iscritte al Fondo integrazione salariale (Fis) che, pertanto, versano i relativi contributi al Fis per i propri dipendenti, sono anch'esse potenziali beneficiarie dell'assegno ordinario. Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata "Covid-19 nazionale", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Per ulteriore agevolazione degli operatori interessati l'Inps ripropone uno schema riassuntivo.

### Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, anche alle farmacie, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata

della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. L'Inps ribadisce che, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (quale l'assegno ordinario garantito dal Fis), dovranno richiedere la prestazione con causale "Covid-19 Nazionale" alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga. Dal momento che il DL citato prevede che la cassa integrazione in deroga è consentita sull'intero territorio nazionale per i lavoratori dipendenti di ogni settore produttivo, le relative prestazioni sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

In merito agli accordi sindacali, l'Inps ricorda che i datori di lavoro fino a 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito l'accordo con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto.

Le domande devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate e la prestazione è concessa con decreto di tali Enti. L'Inps riporta anche uno schema riepilogativo delle prestazioni di Cig in deroga attualmente in vigore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.  
(UL.AC – 5511/178 – 1.4.20)

## Ossigeno terapeutico Indicazioni per le farmacie

**Precedenti: circolare Federfarma n. 4978/122 del 17 marzo 2020.**

Federfarma torna sul tema dell'ossigeno terapeutico perché, stante l'importanza di tale farmaco nella terapia farmacologica contro il Covid-19, è opportuno fornire alcune indicazioni operative alle farmacie. Come noto, con la circolare citata tra i precedenti è stata data diffusione alla nota inviata dall'Aifa alla Fofi, con la quale è stato autorizzato il riempimento di bombole di ossigeno diverse da quelle presenti nel dossier autorizzativo dell'azienda titolare di Aic, ma comunque conformi agli standard previsti dalla normativa vigente per la sicurezza del paziente e degli operatori, in possesso della certificazione di validità e delle corrette indicazioni di collaudo. È opportuno ricordare che l'Aifa ha precisato che la deroga ha effetto immediato e l'unica condizione che dovrà essere garantita dai titolari Aic e dai produttori è che le bombole siano adeguate all'uso umano, bonificate e identificate in modo tale da prevenire frammischiamenti con altri gas medicinali. Ciò significa che anche le bombole di proprietà dei farmacisti, laddove ancora in loro possesso, possono essere impiegate per far fronte all'emergenza.

TENA®

Nuove TENA Silhouette.  
Sembrano biancheria intima.  
Proteggono come TENA.



*E sono me stessa*

Le nuove mutandine assorbenti TENA Silhouette, con Tripla Protezione da perdite, odori e sensazione di bagnato sulla pelle, sono discrete e femminili come vuoi tu. Provale nelle versioni NOIR e BLANC a vita bassa o CRÈME a vita alta, richiedi un campione gratuito su [tena.it](http://tena.it) o chiama 848 800 159.\*

\*Da rete fissa costo massimo, IVA esclusa, di 0,0119 €/min. Scatto alla risposta di 0,0656 €. Da rete mobile, costo legato all'operatore utilizzato. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Autorizzazione Ministeriale del 19/06/2019.



## Linea diretta con Federfarma

Accanto alla possibilità prevista dalla nota dell'Aifa, si richiama l'attenzione sulla necessità di curare con la dovuta accortezza, da parte delle farmacie, un percorso di "tracciatura" delle bombole erogate dalla farmacia ai propri pazienti. A tale riguardo sono ben noti da anni alla categoria i comportamenti di quella percentuale non esigua di pazienti che trattiene presso il proprio domicilio le

bombole di ossigeno ben oltre le esigenze terapeutiche, con la conseguenza di acuire le criticità delle forniture stante la rarefazione delle bombole disponibili, questione peraltro più e più volte denunciata da Federfarma agli Enti competenti. Nell'attuale frangente emergenziale in cui ogni erogazione può contribuire a risolvere gravi criticità terapeutiche sul territorio è di fondamentale importanza che di ogni bombola erogata in farmacia venga predisposto, con le procedure che ogni farmacia riterrà opportune (informatiche o cartacee), un sistema di "tracciatura" che permetta con facilità e immediatezza, sia al farmacista che alle Autorità di controllo, di avere informazioni sullo stato delle bombole erogate. Si ritiene, pertanto, che dovrebbero essere raccolte le seguenti informazioni:

- dati del paziente: nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico
- data di esitazione
- numero e tipologia delle bombole erogate (Aic)
- presumibile tempo di permanenza a destinazione.

In relazione a tale raccolta dati, la farmacia, ai sensi dell'art.13 del Gdpr, deve fornire al paziente l'informativa privacy. Qualora sia possibile è consigliabile far firmare l'informativa dal paziente, per presa visione. In ogni caso, per tale trattamento, non serve acquisire il consenso del paziente. Federfarma ha predisposto un modello di informativa allegata alla presente circolare (vedasi il sito [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it)). (UE.U.L.AA.BF -5435/171 – 31.3.20)

\*\*\*

### Locandina restituzione bombole

**Precedenti:** circolare Federfarma n. 4978/122 del 17 marzo 2020.

Questa Federazione torna sul tema dell'ossigeno terapeutico per trasmettere una comunicazione pervenuta dalla ditta Vivisol con la quale viene evidenziato come l'imponente aumento dei consumi di ossigeno provocato dall'emergenza Covid-19 stia provocando uno sforzo produttivo e distributivo straordinario al comparto dei gas medicinali (vedasi il sito [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it)). In particolare, la nota evidenzia come in seguito all'accoglimento da parte dell'Aifa (cfr. circolare citata tra i precedenti) della

deroga chiesta per poter utilizzare recipienti (bombole) non conformi per colorazione e capacità a quanto riportato nei dossier Aic delle singole aziende, la società Vivisol potrebbe vedersi costretta a utilizzare recipienti e contenitori che, pur rispettando i vari principi di sicurezza, potranno differire rispetto alle bombole utilizzate per l'ossigeno farmaco medicinale nei seguenti aspetti:

- La colorazione del corpo della bombola potrebbe non essere bianca, ma grigio scuro, mantenendo in ogni caso l'ogiva bianca che identifica il farmaco ossigeno o l'ogiva bianca e nera che identifica l'aria medica
- qualora si utilizzassero recipienti con taglia non prevista in Aic, l'etichetta presente sul recipiente rammostrerà un Aic avente taglia immediatamente inferiore (es. una bombola a 11 lt. sarà etichettata con Aic 10 lt.)

Inoltre l'azienda evidenzia come, nonostante gli sforzi organizzativi, potrebbe non essere in grado di soddisfare la richiesta, non per incapacità produttive, ma per indisponibilità del numero di bombole. A quest'ultimo riguardo e tenendo conto che analogo rischio potrebbe riguardare altre aziende del medesimo settore, Federfarma ribadisce quanto già comunicato sull'esigenza che i pazienti siano adeguatamente informati sulla imprescindibile necessità di restituire prima possibile le bombole per consentire la terapia ad altri pazienti. A tal fine è stato predisposto un fac-simile di locandina che le farmacie potranno esporre sulle vetrine o nei locali della farmacia per comunicare più facilmente tale necessità ai cittadini.

(UE.AA - 5508/176 – 1.4.20)

## Covid-2019

### Premio ai lavoratori dipendenti

**Precedenti:** circolari Federfarma prot. n. 5034/130 del 18/3/2020.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 ha istituito i codici di tributo che i datori di lavoro possono utilizzare per compensare l'incentivo di 100 euro corrisposto da aprile ai dipendenti, in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti in sede nel mese di marzo 2020. Il bonus, previsto dall'art. 63 del D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), spetta ai lavoratori dipendenti che hanno maturato nel corso del 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a € 40.000.

I sostituti d'imposta devono riconoscere il premio ai dipendenti in via automatica, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Gli stessi datori di lavoro possono recuperare in compensazione le somme erogate. Per consentire il recupero l'Agenzia delle Entrate ha istituito

Vengono stabiliti  
degli incentivi  
che il titolare  
può attribuire  
ai suoi dipendenti  
come premio

il codice tributo per il modello F24: "1699", denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020". In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "1699" va esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Nei campi "rateazione/regione/prov./ mese rif." e "anno di riferimento" sono invece da indicare, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA".

La risoluzione rammenta che ai fini del recupero in compensazione degli importi, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito. (UTP.LC – 5598/187 – 3.4.20)

## Cuneo fiscale

### Entrate in vigore le norme

**Sono entrate in vigore le norme recanti misure per la riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di conversione del decreto legge n. 3/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2020. Viene riconosciuto, a titolo sperimentale, ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro,**

**un bonus pari a 600 euro dal 1° luglio 2020 (che diventeranno 1.200 dal 1° gennaio 2021) e una ulteriore detrazione in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente, con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.**

Sulla G.U. n. 90 del 4 aprile 2020 è stata pubblicata la legge 2 aprile 2020, n. 21 che converte, con modificazioni, il decreto legge n. 3/2020 che contiene norme per la riduzione del cuneo fiscale. Il provvedimento riconosce:

- ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a € 28.000, un "bonus" (che non concorre al reddito imponibile Irpef) pari a € 600, che diventeranno 1.200 dal 1° gennaio 2021 (art. 2),
- per coloro che superano gli € 28.000 annui, ma non gli € 40.000, è prevista una ulteriore detrazione ai fini Irpef (art. 3).

Si tratta di una misura sperimentale valida per le prestazioni di lavoro subordinato rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Possono beneficiare della misura, entro i limiti di reddito definiti dal legislatore e precedentemente indicati, le seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori dipendenti;
- soci di cooperative;
- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per



**Linea diretta  
con Federfarma**

Si comunica ai signori farmacisti che è in commercio

# Trofodermin

Confezione: **Trofodermin spray cutaneo 30ml**

AIC: **020942049**

Prezzo al pubblico consigliato € 12,50

Il prodotto è anche disponibile nella sua formulazione in crema

Confezione: **Trofodermin crema 30g**

AIC: **020942025**

Prezzo al pubblico consigliato € 12,00

RCP: <http://www.sit-farmaceutici.com/it/RCP-trofodermin>

Per maggiori informazioni contattate il nostro customer service:

Tel. 0384 8071 - mail: [customerservice@sit-farmaceutici.com](mailto:customerservice@sit-farmaceutici.com)



Laboratorio  
Farmaceutico



## Linea diretta con Federfarma

- incarichi da soggetti terzi;
- titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- sacerdoti;
- lavoratori socialmente utili;
- percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpl.

Il trattamento integrativo del reddito, da riproporzionare in base al periodo di lavoro, è riconosciuto nella seguente misura:

- € 480, aumentata del prodotto tra € 120 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 28.000 ma non a € 35.000;
- se il reddito complessivo è superiore a € 35.000 ma non a € 40.000, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 5.000.

Il beneficio mensile è dunque pari a:

- € 100 per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a € 28.000;
- € 80 euro per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra € 28.000 e € 35.000.

L'importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra € 35.000 e € 40.000.

L'intervento normativo si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, cui dovrebbe far seguito una revisione degli strumenti di sostegno al reddito. Il sostituto d'imposta è tenuto a procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora l'ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda € 60.

(UTP.LC – 5730/198 – 7.4.20)

## ENPAF

### Reddito di ultima istanza

L'Enpaf ha inviato a Federfarma la circolare n. 14724 del 1° aprile 2020, avente a oggetto "Decreto interministeriale 28 marzo 2020 - Indennità per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria". Con questo documento l'Ente ricorda la previsione dell'art. 44 del D.L. 18/2020 ("Cura Italia") che, al fine di garantire misure

di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, ha istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza", volto a garantire il riconoscimento a tali soggetti di un'indennità, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono stati demandati a un decreto interministeriale.

Il decreto in questione è stato approvato in data 28 marzo e pubblicato il successivo 1° aprile. Tale provvedimento ha previsto l'erogazione di un'indennità una tantum di 600 euro, per il mese di marzo 2020, a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza di categoria -farmacisti inclusi- in relazione alla situazione di emergenza determinatasi per l'epidemia Covid-19. Il provvedimento definisce i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità ("bonus") e le risorse da destinare a tal fine. L'indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è finanziata con 200 milioni di euro (anticipati dalla casse degli Enti, ma a carico dello Stato), per l'anno 2020. L'indennità una tantum da erogare ai

professionisti in possesso dei requisiti è di 600 euro. Il bonus può essere erogato agli iscritti alle Casse che:

- non siano titolari di pensione;
- con riferimento all'anno 2018, abbiano percepito un reddito complessivo (quindi non solamente quello professionale) non superiore a 35.000 euro, se la loro attività professionale sia stata "limitata" dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;

- oppure, sempre con riferimento al 2018, abbiano percepito un reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano "cessato o ridotto o sospeso", l'attività libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto precisa che:

- per cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita Iva avvenuta tra il 23/2/2020 e il 31/3/2020;
- per riduzione o sospensione dell'attività si intende una "comprovata" riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al corrispondente trimestre 2019. Il reddito andrà individuato, secondo il principio di cassa (differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività).

L'indennità in discorso:

- non concorre alla formazione del reddito imponibile;
- non è cumulabile con gli altri benefici disciplinati dal D.L. 18/2020 (Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o Cassa integrazione in deroga (art. 19, 20, 21, 22) e indennità "una tantum" di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 96;

*Ecco come l'Enpaf  
viene incontro  
sia con il reddito  
di ultima istanza  
sia con un Fondo  
per l'emergenza*

REFLUSSO

ACIDITÀ

DIFFICOLTÀ  
DI DIGESTIONE

# NeoBianacid conosce e cura lo stomaco.



**Per tutto il 2020 un marketing mix unico  
per un supporto continuo al sell out**

- Forti investimenti pubblicitari
- Informazione Medica
- Attività di campionamento e formazione professionale per il punto vendita



Complesso molecolare vegetale e minerale  
che **spegne rapidamente il bruciore e calma  
il reflusso formando una barriera protettiva.**

**PER SCOPRIRE TUTTI I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE  
CONTATTA L'AGENTE DI ZONA O L'UFFICIO COMMERCIALE  
(FRONTOFFICE@ABOCA.IT - 0575 746316)**

**SONO DISPOSITIVI MEDICI**  0373

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

**Aboca S.p.A.** Società Agricola Sansepolcro (AR) - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

MATERIALE AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

 **Aboca**  
Innovazione per la salute



## Linea diretta con Federfarma

- non è cumulabile con il reddito di cittadinanza.  
La domanda per ottenere l'indennità dev'essere presentata all'Enpaf, a partire dal 1° aprile 2020, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito web dell'Ente, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, assumendo la responsabilità penale della veridicità delle proprie dichiarazioni. Le

domande non correttamente o completamente compilate o prive di copia del documento di identità o presentate dopo il 30 aprile 2020, saranno ritenute inammissibili.

La trasmissione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente all'indirizzo Pec dell'Enpaf: [posta@pec.enpaf.it](mailto:posta@pec.enpaf.it).

L'Ente, nella predetta circolare, precisa che, oggetto di autocertificazione e soggette al successivo controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, possono accedere all'indennità, tutti i farmacisti che:

- a) non siano lavoratori dipendenti;
- b) non siano disoccupati temporanei e involontari;
- c) non siano titolari di impresa (o soci o collaboratori di impresa familiare), già percettori dell'indennità prevista dall'art. 28 del D.L. 18/2020 (indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria presso l'Inps).

Pertanto, l'indennità in oggetto spetta soltanto ai farmacisti:

- a) titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (farmacia privata);
- b) titolari, soci, associati agli utili e collaboratori familiari (parafarmacia);
- c) iscritti esercenti attività professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con partita Iva (non iscritti alla Gestione separata presso l'Inps);
- d) esercenti attività professionale nell'ambito di una borsa di studio (senza iscrizione alla Gestione separata presso l'Inps).

(UTP.LC – 5512/179 – 1.4.20)

\*\*\*

### Fondo per l'emergenza Covid-19

L'Enpaf, con un comunicato stampa del 26 marzo 2020, ha reso noto di aver disposto, in via d'urgenza, la creazione di un **fondo per l'emergenza Covid-19**. Tale fondo, il cui primo stanziamento è pari a 500.000 euro, si pone, come prioritario obiettivo, di assicurare iniziative in favore dei farmacisti colpiti dal Covid-19 e ricoverati, in favore delle famiglie dei farmacisti che nell'esercizio della propria attività hanno perso la vita, nonché ulteriori interventi che si renderanno necessari, soprattutto nei casi in cui le farmacie siano state obbligate alla chiusura in ragione del contagio in capo a tutti gli operatori.

Le modalità di erogazione delle provvidenze a carico del fondo saranno oggetto di provvedimenti attuativi concernenti anche la relativa

modulistica per la presentazione delle domande, che sarà pubblicata sul sito della Fondazione ([www.enpaf.it](http://www.enpaf.it)), al quale, pertanto, si fa rinvio.  
(UTP.LC – 5284/163 – 26.3.20)

## Violenza domestica Protocollo a tutela delle donne

Federfarma comunica di aver siglato in data 2 aprile 2020 un protocollo di collaborazione promosso dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, e sottoscritto anche dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) e da Assofarm, per **potenziare l'informazione a favore delle donne vittime di violenza domestica e/o stalking durante l'emergenza Coronavirus, valorizzando il ruolo sociale e la facile accessibilità delle farmacie anche in questa fase** (vedasi il sito [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it))

### I contenuti del Protocollo

In particolare, il protocollo prende spunto dalla considerazione che l'emergenza causata dall'epidemia di Covid-19 obbliga a lunghi periodi di convivenza forzata e aumenta ulteriormente le occasioni di violenza domestica a danno delle donne, limitando la possibilità per le vittime di evitare le occasioni di scontro e di allontanarsi da casa. Il protocollo prevede, quindi, che **le farmacie, presenti in modo capillare su tutto il territorio, in questo contesto, distribuiscano materiale informativo per favorire l'accesso da parte delle donne a prime indicazioni** utili per prevenire ed affrontare in modo efficace eventuali situazioni di violenza o stalking da parte maschile. La campagna punta in modo particolare a rafforzare la conoscenza da parte delle donne del **numero verde antiviolenza 1522**, attivo h24, già oggetto in queste settimane di una campagna di comunicazione promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e accessibile anche attraverso la app 1522.

### La collaborazione delle farmacie

Si tratta, quindi, di un'importante iniziativa di forte valenza sociale che valorizza il ruolo delle **farmacie come primo punto di riferimento** per la popolazione anche in occasione dell'emergenza coronavirus, sottolineandone la **propensione all'ascolto e al consiglio** soprattutto nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. **È fondamentale,**



quindi, la collaborazione a questa campagna di grande utilità sociale dei colleghi, che si ringraziano sin d'ora per la disponibilità, maggiormente apprezzabile alla luce delle difficili condizioni in cui le farmacie si trovano a operare in questa fase.

**Le farmacie dovranno:**

• **distribuire a donne potenzialmente interessate le Linee guida comportamentali, elaborate dal Dipartimento per le Pari Opportunità**, di cui si trasmettono due versioni, una a colori e una in bianco e nero per facilitarne la stampa in farmacia, possibilmente in formato fronte/retro; a questo proposito, **si invitano le Associazioni provinciali a supportare le farmacie, provvedendo, per quanto possibile, alla stampa del volantino in questione e alla distribuzione alle farmacie stesse, sfruttando anche la collaborazione dei distributori intermedi;**

• **esporre la locandina che verrà inviata non appena possibile con il prossimo numero di Farma7** e finalizzata a pubblicizzare il numero verde 1522.  
(URIS.PB – 5618/189 – 3.4.20)

## Agenzia delle Entrate Indicatori Sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento n. 150162/2020, del 1° aprile 2020, le specifiche tecniche attraverso le quali i contribuenti o

i soggetti da loro incaricati della trasmissione telematica, potranno accedere al file messo a disposizione dall'Agenzia, per la richiesta degli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), applicabili per il periodo d'imposta 2019.

In particolare, con questo provvedimento sono state individuate le specifiche tecniche con cui predisporre i file necessari alla procedura di acquisizione di ulteriori dati contenente l'elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati o risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento. Il provvedimento, inoltre, individua le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA applicabili per il periodo d'imposta 2019.

Infatti, ai fini dell'acquisizione massiva di tali dati, i soggetti incaricati alla trasmissione telematica, provvisti o meno di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, trasmettono all'Agenzia delle Entrate, via Entratel, attraverso l'apposito software, il file di cui ai punti 5.1 e 5.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, contenente l'elenco dei contribuenti, che li



**Linea diretta  
con Federfarma**

 **ALLIANCE**

**ALLIANCE PHARMA SRL**

ha il piacere di comunicare che è in commercio

## **DECAPINOL COLLUTORIO 300ML**

**Dispositivo medico classe II A**  
**Confezione: flacone da 300 ml**  
**Prezzo al Pubblico: 15,15 €**

Coadiuvante nel trattamento delle gengiviti e nella prevenzione delle periodontiti. Aiuta la rimozione e la prevenzione della placca grazie al Delmopinol, che previene l'adesione e la colonizzazione microbica sulla superficie di denti e gengive.



**ALLIANCE PHARMA SRL**  
Viale Restelli, 5 - 20124 Milano



## Linea diretta con Federfarma

hanno delegati alla consultazione del loro cassetto fiscale o semplicemente incaricati della richiesta degli stessi dati.

La definizione delle modalità di acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli ISA era stata, infatti, già prevista dal provvedimento del 31 gennaio scorso, in particolare nei punti 5 e 6. Infine è stato inoltre modificato il richiamato provvedimento del 31 gennaio 2020 per la correzione di alcuni refusi, riguardante il documento contenente gli elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei deleganti, necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario.

(UTP.LC – 5619/190 – 3.4.20)

## FSN 2019 Riparto delle risorse vincolate

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 1° aprile 2020 è stata pubblicata la Delibera CIPE n. 83 del 20 dicembre 2019 “Fondo sanitario nazionale 2019 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale”. La Delibera provvede a ripartire tra le Regioni 1.500 milioni di euro, di cui poco più di 1.000 per il perseguimento degli obiettivi di piano attraverso specifici progetti elaborati sulla scorta di linee guida proposte dal ministro della Salute, approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

I restanti 500 milioni sono invece destinati a specifiche finalità, tra cui la sperimentazione della remunerazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ai sensi dell'art. 1, commi 403 e 406, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), cui sono destinati 12 milioni di euro. Si tratta della quota parte, relativa all'anno 2019, del finanziamento di 36 milioni di euro, previsto dalla legge di bilancio 2018, per la sperimentazione dei nuovi servizi in 9 Regioni; finanziamento che, come si ricorderà, con la legge di bilancio 2020, è stato integrato con ulteriori 50,6 milioni per estendere la sperimentazione a tutte le Regioni a statuto ordinario, portando il finanziamento complessivo per tale attività a 86,6 milioni di euro.

Con l'occasione si segnala anche che, nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo 2020, è pubblicata la Delibera CIPE n. 82 del 20 dicembre 2019 “Fondo sanitario nazionale

per il Servizio sanitario nazionale” che recepisce l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 giugno 2019, per la ripartizione del finanziamento del Ssn per l'anno 2019. Si rimanda, quindi, alla circolare Federfarma prot. n. 10197/269 del 17/6/2019, per quanto riguarda, in particolare, il riparto tra le Regioni delle quote destinate al finanziamento dell'assistenza farmaceutica distrettuale (che comprende assistenza farmaceutica convenzionata, diretta e dpc).

(URIS.PB – 5628/191 – 3.4.20)

## Sistema eliminacode Disponibilità gratuita per le farmacie

La società U-First, in collaborazione con l'Unione nazionale consumatori (storica associazione dei consumatori, con cui Federfarma collabora da tempo), ha comunicato la propria disponibilità a mettere a disposizione delle farmacie gratuitamente la propria applicazione informatica per la gestione delle code dei clienti. Come si può vedere dalla presentazione (vedasi il sito [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it)), si tratta di un sistema di digitalizzazione delle file, già utilizzato da strutture sanitarie, università, aziende di servizi, banche, comuni, aziende operanti nel settore dei trasporti.

### La farmacia interessata può scaricare il programma informatico gratuitamente e autonomamente, senza necessità di un

intervento fisico da parte di personale dell'azienda produttrice, che è comunque a disposizione per un supporto a distanza.

### Per aderire all'iniziativa è necessario inviare una mail a:

[solidarieta@ufirst.com](mailto:solidarieta@ufirst.com). Il sistema, una volta installato, consente di ricorrere a tre soluzioni:

- una app, che il cittadino può scaricare sul proprio smartphone, che consente di effettuare la prenotazione da remoto, sapendo anche quante persone ci sono in fila, e che lo avverte quando è il momento di avvicinarsi alla farmacia;
- la presenza fisica di un operatore della farmacia che registra sul sistema la persona che viene in farmacia, la quale viene poi avvertita con un sms;
- la presenza di un codice fila su un monitor/device presso la farmacia da inquadrare con lo smartphone o l'invio da parte del cittadino che non ha lo smartphone di un sms al numero indicato (sempre senza contatto con il monitor/device).

Il sistema comprende anche un'agenda digitale per gestire gli appuntamenti per l'erogazione di specifiche prestazioni/servizi. È prevista la possibilità per il cittadino di esprimere una valutazione sulla qualità del servizio offerto dalla farmacia.

Nel ribadire che l'iniziativa per il perdurare dell'emergenza sanitaria è gratuita, si segnala che Federfarma, in sinergia con



Federfarma Servizi, intende definire con la società U-First una convenzione per consentire alle farmacie di usufruire, a regime, di condizioni agevolate per l'utilizzo di tale utile strumento informatico.  
(URIS.PB – 5571/183 – 2.4.20)

## Medicinali stupefacenti Aggiornamento delle tabelle

Sulla G.U. n. 85 del 30/3/2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2020 su "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive. (20A01820)". Il presente DM inserisce, rispettivamente, nelle tabelle I e IV, nuove sostanze psicoattive, elencate nell'art. 1 del DM stesso, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei casi di decesso e intossicazione sul territorio internazionale e dei rischi connessi alla loro diffusione sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa. Non risultano in commercio medicinali a base delle sostanze interessate. Il DM entrerà in vigore il 14/04/2020.

\* \* \*

Con l'occasione, si ricorda che le tabelle del DPR 309/90 sono cinque:

- le tabelle I, II, III e IV, nelle quali sono indicate le sostanze

con forte potere tossicomaniogeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza;

- la tabella dei medicinali, suddivisa a sua volta in 5 sezioni (A,B,C,D,E), nella quale sono indicate le sostanze che hanno attività farmacologica, usate nelle terapie.

Si ricorda, inoltre, che l'Allegato III-bis del Dpr 309/90 contiene i medicinali utilizzati nelle terapie del dolore, che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate, contrassegnati nelle tabelle da doppio asterisco.  
(UL.AC – 5509/177 – 1.4.20)

## Agenzia delle Entrate False email sui rimborsi fiscali

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 31 marzo 2020, ha reso noto di aver ricevuto, in questi giorni, numerose segnalazioni relative a nuove email di *phishing* che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti, con l'obiettivo di raccogliere informazioni riservate. Le email in questione presentano come oggetto la dicitura "Notifica per il rimborso fiscale del 2019" e provengono da indirizzi email non riconducibili all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia ha segnalato la comunicazione alla Polizia postale



## Linea diretta con Federfarma

Si comunica ai SIGNORI FARMACISTI che FRA Production SPA, inventore e creatore della benda tubolare elastica **surgifix**, ha iniziato la commercializzazione di

# LIDERGRIP COLD GARMENTS

Il **bendaggio tubolare compressivo** impregnato con uno speciale liquido con proprietà antinfiammatorie ed analgesiche **ideale per il trattamento di lesioni articolari di tipo traumatico (lesioni articolari, distorsioni, infiammazioni) e per donare rapido sollievo contro ematomi, dolori muscolari e articolari, contratture e gonfiori.**

**Perché LIDERGRIP COLD GARMENTS è la migliore soluzione per il trattamento di lesioni articolari di tipo traumatico**

- Proprietà antinfiammatorie ed analgesiche uniche.
- Il tessuto elastico di alta qualità garantisce il massimo comfort e totale libertà di movimento, adattandosi alla parte del corpo a cui è applicato. Di basta a scomode pomate che macchiano e ungono, limitando la tua attività sportiva e non quotidiana, o a cerotti di difficile applicazione in prossimità delle articolazioni.
- Ben 4 principi attivi naturali sapientemente mixati per donare rapido sollievo contro ematomi, dolori muscolari e articolari,

contratture, rigidità e gonfiori: *Canfora Cristallizzata, Mentolo Cristallizzato, Estratto di Harpagofito e Salicilato di Metile.*

- 100% naturale: senza medicinali o farmaci, senza coloranti o conservanti; solo con prodotti al 100% di origine vegetale.
- La pratica chiusura a zip garantisce il riutilizzo del prodotto per numerose volte.

NOVITÀ IN  
FARMACIA



DISPONIBILE PER:



FRA

BeoCare  
Innovation in Healthcare



## Linea diretta con Federfarma

cui vengono erogati.  
(UTP.LC - 5471/175 – 1.4.20)

### Farmaco Plaquenil Nuovo Comunicato della Sanofi

**Precedenti:** circolare Federfarma prot. n. 5329/169 del 27 marzo 2020.

Questa Federazione, facendo seguito alla circolare citata tra i precedenti e tenendo conto delle segnalazioni successivamente pervenute con le quali è stata segnalata la difficoltà di reperimento del farmaco in oggetto, ha cura di trasmettere un nuovo comunicato della ditta Sanofi (vedasi il sito [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it)) con il quale l'Azienda ribadisce che il farmaco oggi non è in carenza, ma la richiesta è talmente elevata che si verificano indisponibilità presso grossisti e farmacie: in proposito il comunicato evidenzia che la richiesta attuale supera di 5 volte il consumo medio storico con un trend in costante crescita. In tale frangente, per fare fronte a tutte le richieste ricevute, Sanofi richiede un significativo supporto da parte dei professionisti sanitari per la razionalizzazione dell'uso del medicinale:

- **riservando l'utilizzo del Plaquenil solo nei casi in cui sia considerato essenziale, per garantire la continuità terapeutica;**
- **evitando l'accaparramento in virtù del fatto che il medicinale è dispensabile solo su prescrizione medica;**
- **evitando l'accumulo di scorte;**
- **Ricordando a chi prescrive Plaquenil per il trattamento di pazienti Covid-19 di trasmettere tempestivamente all'area pre-autorizzazione dell'Aifa i dati relativi ai pazienti** trattati secondo le modalità **indicate nel sito Aifa «Emergenza Covid-19»**, al seguente indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/emergenza-covid-19>, come previsto dalla Determina 17 marzo 2020.

26

Il comunicato invita poi i professionisti sanitari e tutti gli operatori a far riferimento

e raccomanda ai contribuenti di non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone. Ricorda, inoltre, che non vengono mai inviate comunicazioni via email relative ai rimborsi fiscali e che sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) è possibile consultare la sezione "Come sono pagati i rimborsi" per conoscere le modalità corrette con

al Numero Verde del Customer Service al n. 800-103330 oppure all'indirizzo e-mail [customerservice.farmacie@sanofi.com](mailto:customerservice.farmacie@sanofi.com) per ricevere le istruzioni per effettuare un ordine diretto dedicato (secondo le reali necessità del paziente) secondo il DL219 art. 105 comma 4. Sanofi, infine, sottolinea che le quantità di medicinale necessarie al trattamento dei pazienti Covid-19 saranno disponibili sul canale ospedaliero e dispensate dalle farmacie ospedaliere, come da Det. Aifa n. DG 258 del 17.3.2020 pubblicata sulla GU n. 69 del 17.3.2020. (UE.AA – 5728/196 – 7.4.20)

### Mud 2020 Presentazione entro il 30 giugno 2020

**Precedenti:** circolare Federfarma prot. n. 4263/103 del 7 marzo 2019.

In base all'art. 113 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18, la dichiarazione ambientale, ossia il MUD, relativa ai rifiuti prodotti nell'anno 2019, dovrà essere presentata **entro il 30 Giugno 2020**. I soggetti tenuti alla presentazione del MUD, tra i quali rientrano anche le farmacie che nel corso del 2019 hanno prodotto rifiuti pericolosi, dovranno presentare la relativa dichiarazione utilizzando la **modulistica**, dell'anno scorso, ossia quella approvata con il Dpcm 24 dicembre 2018, **pubblicato sul S.O. n. 8 alla G.U. n. 45 del 22 febbraio 2019**.

Si conferma che sono rimasti immutati, rispetto allo scorso anno la struttura del modello, i soggetti obbligati alla presentazione, le modalità di presentazione ed i diritti di segreteria e che informazioni sul MUD sono reperibili sui seguenti siti internet: [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it) - [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it) - [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) - [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it) - [www.unioncamere.it](http://www.unioncamere.it) - [www.infocamere.it](http://www.infocamere.it)

Ricordando che tra le tipologie di rifiuti pericolosi, potenzialmente producibili dalla farmacia, vi sono i farmaci citotossici e citostatici scaduti, si trasmette l'elenco, aggiornato alla data del 26 marzo 2020, di tali medicinali (vedasi il sito [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it)), utile per la compilazione del modello MUD. In tale elenco sono compresi e segnalati gli AIC non in commercio e sono elencati anche quelli vendibili fino al 31.12.2019. Si evidenzia, inoltre, che non risultano medicinali citotossici/citostatici oggetto di provvedimenti di revoca/decadenza della registrazione ancora vendibili nel 2020 (cfr. colonna I dell'elenco).

Si segnala che anche quest'anno sarà possibile ricorrere alla dichiarazione semplificata per quelle farmacie che:

- hanno prodotto fino a 7 tipologie di rifiuti
- hanno prodotto i rifiuti medesimi nell'unità locale (ossia la farmacia) cui si riferisce la dichiarazione;
- utilizzano per ogni rifiuto non più di 3 trasportatori e 3

Rifiuti pericolosi?  
Federfarma  
indica come  
presentare  
il modello MUD  
entro il 30 giugno

destinatari finali.

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno presentare la **dichiarazione rifiuti semplificata**, collegandosi al portale **mudsemplificato.ecocerved.it** e seguendo le relative istruzioni, tenendo presente che tale dichiarazione semplificata **potrà essere trasmessa, previa attestazione del versamento dei diritti di segreteria, unicamente via PEC all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it**

Si ricorda che qualora non si ricorra alla dichiarazione semplificata, il MUD, previo **versamento dei diritti di segreteria**, andrà **presentato mediante trasmissione telematica** se il dichiarante è in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale **o, in alternativa, mediante spedizione via PEC**. Con l'occasione si ricorda che le farmacie che aderiscono al servizio Resofacile di Assinde non dovranno occuparsi del MUD per i rifiuti pericolosi prodotti durante il 2019 e affidati ad Assinde. Sarà Assinde, infatti, a occuparsi direttamente di tale incombenza. (UE.AA – 5597/186 – 3.4.20)

## Polizza sanitaria

**Una proposta Cattolica Assicurazioni**

**Precedenti:** circolari Federfarma prott. n. 158 del 25/03/2020 e n. 137 del 20/03/2020

Federfarma si è attivata per reperire sul mercato assicurativo delle coperture che forniscano garanzie di tipo

sanitario, con particolare attenzione ai rischi legati all'emergenza Covid-19. Fermi restando i piani sanitari specifici attivabili tramite Assifarma, è pervenuta un'altra proposta da parte della Compagnia Cattolica Assicurazioni che è rivolta alle Associazioni provinciali e Unioni regionali che volessero assicurare tutte le farmacie associate, comprendendo titolari e/o dipendenti e collaboratori, per il rischio generico di ricovero.

La copertura prevede:

- indennità giornaliera per diaria da ricovero € 70,00 (trenta giorni per evento, novanta giorni per anno assicurativo);
- indennità giornaliera per diaria da convalescenza post-ricovero € 70,00 (trenta giorni per anno assicurativo);
- franchigia di 5 giorni;
- premio unitario annuo di € 55,00;
- durata annuale;
- sono escluse le conseguenze di infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici, noti, che abbiano, quindi, dato origine a cure, esami, diagnosi prima della sottoscrizione del contratto.

Si allega alla presente un estratto delle condizioni generali di polizza. Per l'eventuale adesione, da effettuarsi entro il 15/04/2020, e per ogni ulteriore informazione le Organizzazioni territoriali potranno utilizzare i seguenti contatti: e-mail: [romaviapisa.siderno@cattolica.it](mailto:romaviapisa.siderno@cattolica.it); Tel 06



**Linea diretta  
con Federfarma**

SI COMUNICA AI SIGNORI FARMACISTI CHE È NUOVAMENTE DISPONIBILE

# Macrogol EG®

Confezione:

**MACROGOL EG®**

**13,7 g polvere per soluzione orale**

AIC N. 041404029

Classe di rimborsabilità: C

Prezzo al pubblico: € 10,50\*



\*Fonte Farmadati del 20/02/2020



64815 994; Cell 3927828703 Dott.  
Giuseppe Macri.  
(AGAP.DR – 5595/184 – 3.4.20)

## Linea diretta con Federfarma

## Farmacopea europea Testi in inglese e francese 10<sup>a</sup> edizione

Sul Supplemento Ordinario n.  
14 alla Gazzetta Ufficiale n. 79

del 25/3/2020 è stato pubblicato il DM Salute 9 febbraio 2020 “Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nella 10a edizione della Farmacopea Europea. (20A01641)”. Il DM premette che, con la risoluzione AP-CPH (18)4, adottata in data 21 marzo 2018 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P- PH), è stata decisa l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 della Farmacopea Europea 10<sup>a</sup> edizione e che la 10<sup>a</sup> edizione della Farmacopea europea sostituisce la 9a edizione completata con la pubblicazione del Supplemento 9.8 (v. circ. Federfarma prot. n. 372 del 12/9/2019).

Pertanto, il DM stabilisce che i testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nella Farmacopea europea 10<sup>a</sup> edizione, elencati nell'allegato 1 e 2 al DM stesso, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1 gennaio 2020.

Per espressa previsione del suddetto DM, i testi nelle lingue inglese e francese della Farmacopea europea non sono soggetti all'obbligo di detenzione in farmacia e sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso il Segretariato della Commissione permanente per la revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale.  
(UL.AC – 5596/185 – 3.4.20)

## Diritti d'autore SIAE

### Rinnovo al 31 maggio 2020

**Precedenti:** circolari Federfarma prot. n. 728/16 del 15/1/2020, n. 3345/72 del 24/2/2020 e n. 5052/135 del 19/3/2020.

Federfarma informa che, con riferimento alla grave emergenza sanitaria in corso in Italia, il Consiglio di Gestione della Siae, riunitosi in data 31 marzo 2020, ha disposto un “Ulteriore slittamento del termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d'ambiente alla data del 31 maggio 2020, data entro la quale si potrà beneficiare delle riduzioni associative”. La Società ha ricordato, in proposito, che la scadenza originaria per i rinnovi era stata fissata al 28 febbraio, successivamente spostata al 20 marzo e poi

28

nuovamente al 17 aprile.  
(UTPLC – 5733/200 – 7.4.20)

## LE ALTRE CIRCOLARI

(su [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it))

### Antitrust

#### Provvedimenti contro siti

L'antitrust è intervenuta, per la vendita online di farmaci etici, il 27 marzo sui siti “farmaciamaschile.it” e “farmacia-generica.it” e il 30 marzo sul sito “oxystore.it”. Quindi, il 3 aprile ha aperto ulteriore provvedimento contro il sito market place “Wish”.  
(URI.ML – 5438/172 – 31.3.20 e 5629/192 – 3.4.20)

### Test per il Covid-19

#### Valutazioni del CTS e ISS

Il Comitato Tecnico-scientifico del Ministero e l'Istituto superiore di Sanità sono intervenuti in merito ad alcuni Test per il Coronavirus, non giudicandoli attendibili. L'Oms ne sta valutando circa 200 e a breve fornirà i risultati  
(UE.AA – 5451/174 – 31.3.20 e 5513/180 – 1.4.20)

### Agenzia delle Entrate

#### Chiusura sportelli e Faq su quesiti “Cura Italia”

Ulteriore chiusura al pubblico degli sportelli fino a nuova comunicazione. Inoltre, ampia panoramica, in forma di Faq, sulle disposizioni del D.L. “Cura Italia”, per rispondere agli interrogativi di associazioni, professionisti e contribuenti.  
(UTPLC – 5729/197 – 7.4.20 e 5726/194 – 7.4.20)

### Medical device

#### Rinvio al 2021 del Regolamento UE

La Commissione UE ha deciso di posticipare al 26 maggio 2021 l'entrata in vigore del Regolamento UE sui medical device, per non alimentare ulteriori carenze di dispositivi di protezione durante la pandemia.  
(URI.ML – 5731/199 – 7.4.20)

### Dematerializzazione

#### Ricette, Piani terapeutici e promemoria

Sulla GU n. 86 del 31 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto sulla dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici. In vigore le ordinanze della Protezione civile sino al perdurare dello stato di emergenza Covid-19.  
(UL.BFUE.AA – 5545/182 – 2.4.20)

### Solidarietà

#### Risorse da destinare a misure urgenti

Federfarma analizza gli aspetti economici e fiscali dell'applicazione degli sconti concessi ai Comuni per l'acquisto di farmaci con i buoni spesa.  
(ADIR.UTPLC – EC.LC.AA – 5617/188 – 3.4.20)



## Gestione del farmaco

### COMUNICAZIONI DALLE AZIENDE

La società Pfizer informa della modifica del confezionamento primario e dell'estensione del periodo di validità da 18 a 24 mesi della specialità medicinale **Vyndaqel\*30cps 20mg – Aic 041663016**. Le nuove confezioni saranno in distribuzione a partire dal mese di aprile 2020.

Con una ulteriore comunicazione la società Pfizer informa della riduzione del periodo di validità da 36 a 24 mesi per la specialità medicinale **Daunoblastina\*Ev 1fl 20mg+10ml – Aic 021035023**. Le confezioni presenti nel canale distributivo possono essere esitate fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Pfizer informa inoltre che, per modifica di confezionamento, il medicinale Lincocin\*im iv f 2ml 600mg Aic 020601035 è sostituito dalla nuova confezione **Lincocin\*Im Iv Fl 2ml 600mg - Aic 020601098**.

\*\*\*

La società Sanofi comunica la fine della commercializzazione della specialità medicinale **Vit C Vita\*Os 10fl 10ml 1g - Aic 007780075**. L'ultimo lotto prodotto è il n. 78 con scadenza il 1° marzo 2021. Le confezioni esistenti nel ciclo distributivo saranno esitabili fino alla scadenza indicata.

\*\*\*

Fidia Farmaceutici Spa comunica che è nuovamente in commercio il farmaco **Itamidol\*Schiuma Cut 50g 3% - Aic 036786010**.

\*\*\*

Sanofi S.p.A. informa di una discrepanza tra quanto indicato su etichetta interna e confezionamento secondario, e quanto riportato sul foglio illustrativo di **Lisomucil Tosse Mucolitico 750 mg/15 ml sciroppo con zucchero (Adulti) e Lisomucil Tosse Mucolitico 750 mg/15 ml sciroppo senza zucchero (Adulti)**. Il foglio illustrativo con l'informazione corretta è il seguente: "Guida di veicoli e utilizzo di macchinari - Lisomucil Tosse Mucolitico non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari". I lotti impattati da questa discrepanza sono tutti quelli attualmente sul mercato e in corso di validità. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle informazioni mediche di Sanofi scrivendo all'indirizzo mail [informazioni.medicoscientifiche@sanofi.com](mailto:informazioni.medicoscientifiche@sanofi.com), o contattando il numero verde 800 536389.

\*\*\*

La società Meda Pharma ha informato che, a seguito della riduzione della durata di conservazione del prodotto finito da 60 a 24 mesi e della modifica delle condizioni di conservazione del farmaco **Proxil 300 Mg Compresse, 20 Compresse - Aic n. 024116079**, i lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere **dal 29 settembre 2020**. Il loro ritiro verrà affidato ad Assinde secondo tranche ordinarie.

Con una ulteriore nota Meda Pharma comunica di aver cessato la commercializzazione della specialità **Rectoreparil\*Rett Pomata 40g - Aic 023470065**. L'ultimo lotto prodotto è il n. 8190440 con scadenza gennaio 2021.

\*\*\*

La società Angelini comunica l'interruzione definitiva dalla fine del mese di luglio 2020 della commercializzazione della specialità medicinale **Nimesulide Ang\*30bust 100mg - Aic 032923017**.

\*\*\*

La società Sifi ha deciso di sospendere la commercializzazione del dispositivo medico Hyalistil Bio 0,2% 5ml - cod. 933497568 (esitabile sino a esaurimento scorte), sostituito dal prodotto **Hyalistil Bio Pf Gtt Ocul 10ml - cod. 976320820**.

\*\*\*

La Sit Laboratorio Farmaceutico Srl comunica che la specialità medicinale **Trofodermin\*Spr Cut 30ml 5%+5% - Aic 020942049** è nuovamente disponibile.

\*\*\*

La società Giuliani informa che, dopo un periodo carenza, a partire dall'8 aprile 2020 sono nuovamente disponibili le seguenti specialità medicinali: **Olux\*Schiuma Cut 100g 0,05% - Aic 036580025; Bettamousse\*Sch Cut 0,1% 100g - Aic 034226011**

\*\*\*

La società S.F. Group comunica la fine della carenza del farmaco **Lisathione\*10fl 600mg+10f 3ml - Aic 041360025**.

\*\*\*

In riferimento al periodo di carenza della specialità **Prozin\*25cpr Riv 25mg - Aic**

Ufficio  
Rapporti Economici

**010852022** (cfr. Farma 7 n. 3/2020), la società Istituto Lusofarmaco d'Italia comunica la ripresa della regolare distribuzione del farmaco in questione.

## CARENZE DI FARMACI

In applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra Federfarma, Farminindustria e le altre Associazioni della filiera distributiva concernente la temporanea carenza di farmaci sul territorio, si ha cura di trasmettere le segnalazioni pervenute a Federfarma relative alla temporanea carenza dei farmaci sottoindicati:

AIC	Farmaco	Periodo presumibile di carenza	Presunto ripristino forniture
027268010	ELAZOR*7CPS 50MG (Alfasigma)	Prol. carenza	31 dicembre 2020
005375062	PROLUTON*IM 1F 250MG 1ML (Bayer)	Prol. carenza	31 Gennaio 2021
027530043	MACLADIN*FL 500MG/10ML+FL 10ML (F.i.r.m.a.)	Dal 20 marzo 2020	Settembre 2020
038947026	BIVIS*28CPR RIV 20MG+5MG (Laboratori Guidotti)	Inizio aprile 2020	Novembre 2020
038947139	BIVIS*28CPR RIV 40MG+5MG (Laboratori Guidotti)	Inizio aprile 2020	Novembre 2020
036025017	PLAUNAC*28CPR RIV 10MG (Laboratori Guidotti)	Inizio aprile 2020	Novembre 2020
036025068	PLAUNAC*28CPR RIV 20MG (Laboratori Guidotti)	Inizio aprile 2020	Novembre 2020
036025118	PLAUNAC*28CPR RIV 40MG (Laboratori Guidotti)	Inizio aprile 2020	Novembre 2020
037108026	PLAUNAZIDE*28CPR RIV 20+12,5MG (Lab. Guidotti)	Inizio aprile 2020	Novembre 2020
037108139	PLAUNAZIDE*28CPR RIV 20MG+25MG (Lab. Guidotti)	Inizio aprile 2020	Novembre 2020
037108242	PLAUNAZIDE*28CPR RIV 40+12,5MG (Lab. Guidotti)	Inizio aprile 2020	Novembre 2020
037108368	PLAUNAZIDE*28CPR RIV 40MG+25MG (Lab. Guidotti)	Inizio aprile 2020	Novembre 2020
028734010	ZINERYT*LOZ FL+FL 30ML 4%+1,2% (Leo Pharma)	Proroga carenza	6 luglio 2020
036026019	OLPRESS*28CPR RIV 10MG (Malesci.)	Da aprile 2020	Novembre 2020
036026060	OLPRESS*28CPR RIV 20MG (Malesci spa ist.farmacobiol.)	Da aprile 2020	Novembre 2020
027217013	ACCUPRIN*28CPR RIV 5MG (Pfizer)		Fine maggio 2020
020601023	LINCOCIN*12CPS 500MG (Pfizer)		Fine maggio 2020
025197082	FARMORUBICINA*IV FL 200MG100ML (Pfizer)		Fine giugno 2020
026844225	GENOTROPIN MINI*7CART 1MG(3UI) (Pfizer)		10 maggio 2020
027753096	ZOLOFT*OS SOL FL 20MG/ML 60ML (Pfizer)		Fine maggio 2020
013237033	FOSFORILASI*IM 5F+5F 2ML SOLV (Polifarma)		Non è al momento prevista alcuna data
035060033	LOZIONE VITTORIA*FL 500ML (Polifarma Benessere)		11 maggio 2020
032268017	HIDONAC*EV 1FL 5G 25ML (Zambon Italia)	Dal 4 aprile 2020	4 maggio 2020

## IMMISSIONI IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ GIÀ AUTORIZZATE

SPECIALITÀ	N. AIC	PREZZO	CLASSE
MERIDIANO TAO 20*GTT 50ML FL (Alfa Omega)	046153019	18,00	C
LOETTE*63CPR RIV 0,1MG+0,02MG (Medifarm)	046345017	33,85	C
GLICLAZIDE KRKA*30CPR 60MG RM (Krka Farm. Milano)	039038195	5,37	A
COSOPT*COLL 20MG/ML+5MG/ML 1FL (Santen Italy)	034242103	10,94	A
ALMETEROLO FLUTIC SF*25+50MCG (S.f. Group)	046084012	26,20	A
SALMETEROLO FLUTIC SF*25+125 (S.f. Group)	046084024	30,00	A
SALMETEROLO FLUTIC SF*25+250 (S.f. Group)	046084036	40,00	A
BETAMETASONE ZE*10CPREFF 0,5MG (Zentiva Italia)	045799018	1,01	A
BETAMETASONE ZE*10CPR EFF 1MG (Zentiva Italia)	045799020	2,08	A
AMOXICILLINA AC CLA ZEN*12CPR (Zentiva Italia)	044262018	7,90	A
LOSARTAN ID ZEN*28CPR 100+25MG (Zentiva Italia)	045045073	6,90	A

## IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI VETERINARI

SPECIALITÀ	N. AIC	PREZZO
UBROPEN*20SIR INTRAM 10G 600MG (Vetcare Oy)	104713033	110,00

«Farma 7» è l'organo ufficiale di stampa della Federfarma (www.federfarma.it via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 Roma tel. 06/703801).

Direttore editoriale: **Vittorio Contarina**  
Direttore: **Marco Bacchini**

Vicedirettore: **Alberto D'Ercole**

Comitato editoriale: **Achille Gallina**

**Toschi, Andrea Garrone, Michele**

**Pellegrini Calace, Gianni Petrosillo,**

**Renato Usai**

Redazione Romana: **Silvia Nardelli,**

**Paolo Betto, Silvia Martello, Carmelina**

**Anastasio** (tel. 06/70380222

fax: 06/70476584 - e-mail: farma7roma@

federfarma.it). Collaborano, inoltre,

**Andrea Agnello, Paola Bottari, Aurelio**

**Calcaterra, Ettore Colotta, Luigi**

**Coltellacci, Bruno Foresti, Mauro**

**Lanzilotto, Daniela Rotella, Raffaella**

**Russo.**

«Farma 7» è una pubblicazione di

**Editoriale Giornalidea Srl.**

Direttore responsabile: **Lorenzo Verlatto**

Impaginazione: **Silvia Fazzini**

Redazione e pubblicità: **Editoriale**

**Giornalidea Srl**, Piazza della Repubblica, 19

20124 Milano - tel. 02/6888775 (r.a.)

fax: 02/6888780 - e-mail: farma7@

giornalidea.it, pubblicita@giornalidea.it

Stampa: **Arti Grafiche Bianca & Volta Srl**

- Via Del Santuario, 2 - 20060 Truccazzano

(MI) - tel. 02/9583416

Registrazione Tribunale di Milano N. 358

del 21-6-1986 - Iscritta al Registro degli

operatori di comunicazione n. 1223 -

Prezzo € 0,82 - Iva compresa. L'iva è assolta

dall'Editore a norma del D.L. 2/3/89, n.

69 convertito in Legge n. 154 il 27/4/89

che ha ripristinato l'art. 74, 1° c, lett.

c) D.P.R. 633/72 e successive modifiche

e integrazioni. © Copyright Editoriale

Giornalidea Srl.

Ogni riproduzione, anche parziale,

delle pagine del giornale deve essere

autorizzata dall'Editore, che si riserva ogni

azione legale di risarcimento. «Farma 7»

è organo di stampa della Federfarma e,

come tale, viene inviato a tutti i farmacisti

iscritti alla Federazione. Enti, Industrie,

Grossisti che desiderano riceverlo devono

versare, nell'ambito del servizio «Press

service», € 149,00. L'invio della rivista

è subordinato per questi abbonati al

ricevimento dell'importo attraverso assegno

bancario, o versamento in c/c postale

n. 27029206 - intestato a «Editoriale

Giornalidea Srl

Piazza della Repubblica, 19 - 20124 Milano.


ISSN 2531-6338 (Print)

ISSN 2531-6001 (Online)

*Federfarma non risponde della regolarità, correttezza, qualità delle pubblicità pubblicate.*

*Questo numero è stato chiuso in tipografia il 10.4.2020*

# Yovis flaconcini. Una forza per il tuo intestino.



ALFASIGMA 

INTEGRATORE ALIMENTARE. Leggere attentamente le avvertenze. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un sano stile di vita.

# FARMA7

*è anche on line*

**Day by day, le notizie da non perdere  
sempre a portata di clic**



*L'informazione  
essenziale, sintetica,  
autorevole e accreditata  
che si snoda nel tempo  
in un continuo  
divenire*

COLLEGATI  
AL NUOVO SITO  
[WWW.FARMA7.IT](http://WWW.FARMA7.IT)